



COMUNE DI BARGA



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI:

GESTIONE ASSOCIATA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Ente Delegato: Comune di Barga

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA / SORVEGLIANZA SU MEZZI DI TRASPORTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEI COMUNI DI BARGA E COREGLIA ANTELMINELLI E SERVIZI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA – PERIODO 15.09.2022 –10.06.2025, con facoltà di prosecuzione ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per ulteriori due Anni Scolastici – CUI N. S00369370465202200002 - CIG 9350417036

CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO

La Centrale Unica di Committenza Media Valle del Serchio, cui il Comune di Barga ha aderito in virtù di deliberazione Consiglio Comunale n. 100/2019, operativa ai sensi dell'art. 37 – comma 4 – lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016, nel seguito "Codice",

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento.

1.1. La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di Assistenza / Sorveglianza sui mezzi di trasporto degli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia dei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli, oltre a servizi aggiuntivi di assistenza alunni, come meglio specificato negli allegati 1 A , 1 B , 1 C (Ambito Barga) e 2 A , 2 B (Ambito Coreglia Antelminelli) al presente Capitolato, ai sensi della Convenzione N. d'Ordine 45 del 12.07.2021, stipulata fra i Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli per l'esercizio in forma associata di funzioni del diritto allo studio in cui il Comune di Barga riveste funzioni di Ente Delegato.

1.2. **Procedura gara:** Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.vo n. 50/2016 ss.mm.ii., di importo inferiore alla soglia comunitaria, avente ad oggetto l'Appalto pubblico di servizi di cui all'Allegato IX del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il **criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa** ai sensi art. 95 – co. 3 lett. a) del citato Codice e come stabiliti nell'allegato 3) al Progetto del servizio "Criteri di aggiudicazione". La gara si svolgera' in modalita' telematica sulla piattaforma regionale **start.toscana.it** – CPV 80410000-1 - Servizi scolastici vari.

Art. 2 – Percorsi ed orari di svolgimento del servizio.

I servizi di Assistenza / Sorveglianza di cui trattasi si svolgeranno di norma dal lunedì al sabato, secondo i percorsi e orari settimanali di cui agli allegati nn. 1 A, 1 B, 1 C (Ambito Barga) e nn. 2 A, 2 B (Ambito Coreglia Antelminelli) relativi ai servizi per ciascun ambito territoriale comunale, che sono da intendere tuttavia SOLO come previsione. Gli Uffici Scuola di ciascun ambito territoriale, qualora ne ricorrano le circostanze, potranno infatti disporre una diversa organizzazione del servizio alla quale la Ditta Appaltatrice dovrà ottemperare con esclusione di ogni onere aggiuntivo rispetto al prezzo dell'aggiudicazione. L'appaltatore è tenuto altresì – senza ulteriori compensi - a collaborare con gli uffici comunali per quanto riguarda la pianificazione e il miglioramento dei servizi oggetto del presente appalto. Il servizio dovrà inoltre svolgersi nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV (Covid-19) che saranno eventualmente

emanate per l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 e per gli anni scolastici oggetto dell'affidamento.

Orari:

Totale complessivo orari settimanali richiesti per servizi di assistenza alunni scuola dell'infanzia su mezzi di trasporto n. 75,20 ore (settantacinque ore e venti minuti) - 45 ore Comune Barga e n. 30,20 Comune Coreglia Antelminelli – per 105 settimane previste di attività (35 per anno scolastico – dal 15/09 al 10/06). Le Amministrazioni Associate si riservano di anno in anno la possibilità di effettuare il servizio per il periodo 11/06 – 30/06.

Totale complessivo orari settimanali richiesti per servizi assistenza alunni con disabilità su mezzi di trasporto n. 9,30 ore (nove ore e trenta minuti) – Comune di Barga per 105 settimane previste di attività (35 per anno scolastico – dal 15/09 al 10/06).

Totale complessivo orari settimanali richiesti per servizi di sorveglianza nei plessi (pre-post scuola) e assistenza a terra n. 35,00 ore (trentacinque ore) – n. 15,00 Comune Barga e n. 20,00 Comune Coreglia Antelminelli - per 105 settimane previste di attività (35 per anno scolastico – dal 15/09 al 10/06).

Operatori complessivi presunti: n. 9

Gli orari sopraindicati sono comunque indicativi e potrebbero subire variazioni, in aumento o in diminuzione, anche significative, dovute ad esigenze scolastiche. La ditta appaltatrice non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali riduzioni del servizio che dovessero verificarsi, anche oltre il limite del 20%.

Art. 3 - Durata del servizio.

1. L'appalto del servizio avrà durata per il periodo 15.09.2022 – 10.06.2025 con le interruzioni previste dal calendario scolastico e secondo quanto specificato al precedente punto 2.

2. Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di assistenza sui mezzi di trasporto - indispensabile a garanzia del diritto allo studio – lo stesso dovrà essere avviato, in via d'urgenza, inderogabilmente il 15.09.2022, nelle more della stipula del contratto, sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Non si procederà alla stipula del contratto e il servizio cesserà immediatamente qualora emergano in fase di acquisizione documentale elementi ostativi alla efficacia della aggiudicazione e stipula del contratto. Si sottolineano a riguardo le responsabilità penali e civili in caso di dichiarazioni mendaci.

4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., di affidare all'aggiudicatario la prosecuzione delle prestazioni in oggetto (ripetizione di servizi analoghi), per ulteriori DUE Anni Scolastici (2025/2026 – 2026/2027).

5. Per i TRE Anni Scolastici di affidamento e per i successivi DUE anni di eventuale rinnovo, i servizi dovranno essere svolti secondo il calendario stabilito dai competenti Organismi Scolastici e secondo le specifiche disposizioni di volta in volta impartite dall'appaltatore in relazione alle esigenze scolastiche.

6. L'Ente Delegato Comune di Barga si riserva la possibile rideterminazione territoriale del servizio oggetto dell'appalto in conseguenza di eventuali modifiche dell'ambito territoriale che l'Associazione degli Enti Locali dovesse disporre.

7. Il presente appalto e' soggetto a espressa **clausola risolutiva** qualora venga a cessare la gestione associata del servizio. E' tuttavia fatta salva la possibilità delle singole Amministrazioni Comunali di subentrare ognuna per la loro quota nell'appalto.

Art. 4 - Valore dell'appalto.

1. Il costo orario, a base di gara, per il servizio in oggetto, è stabilito in **€ 17,50 oltre IVA di legge**.

L'importo presunto dell'appalto per il Periodo 15.09.2022 - 10.06.2025 – è stimato in € 220.187,61 oltre IVA di legge (calcolato sulle settimane di servizio e sulle ore precisate al precedente articolo 2), **oltre ad € 668,75 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso e quindi in complessivi € 220.856,36 oltre IVA di legge.**

L'importo è così ripartito:

- Assistenza/Sorveglianza alunni scuola infanzia su mezzi di trasporto € 138.418,86 oltre IVA 22%;
- Assistenza/Sorveglianza alunni con disabilità su mezzi di trasporto € 17.456,25 oltre IVA 5%;
- Assistenza/Sorveglianza nei plessi (pre-post scuola) e assistenza a terra € 64.312,50 oltre IVA 22%.

Oltre oneri per la sicurezza pari ad € 668,75 dovuti a rischi da interferenze nell'esecuzione del servizio.

2. **In caso di prosecuzione** dell'appalto per ulteriori DUE Anni Scolastici, l'importo complessivo è stimato, ai fini della determinazione del valore del contratto globale ai sensi dell'art. 35 – co.1 – lett. d) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in **€ 146.791,75** oltre IVA di legge e oneri di sicurezza;

3. L'importo complessivo dell'appalto, considerata l'opzione di proroga, è stimato in presunti **Euro 366.979,36 oltre Iva di legge e oneri di sicurezza;**

4. Il valore complessivo dell'appalto sarà comunque determinato dal prezzo orario offerto per le ore di servizio richiesto e per le settimane di attività così come specificato al precedente art. 2.

5. Nel caso di prosecuzione del servizio si procederà alla stipula di nuovo contratto.

Art. 5 - Condizioni per la partecipazione alla gara.

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. costituiti da imprese singole, riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi secondo le modalità e con i limiti e divieti di cui agli artt. 47, 48 del Codice. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47e 48 del Codice.

2. Sono ammesse a partecipare anche le Cooperative Sociali e loro Consorzi di cui alla Legge n. 381/1991, art. 1, comma 1, lettera a).

3. Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal Codice, e in particolare dall'articolo 45, comma 2, lett. g, dello stesso Decreto. Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i requisiti di seguito specificati, posseduti al momento di presentazione dell'offerta.

5.1- Requisiti d'ordine generale.

Saranno esclusi i soggetti:

1) per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (aggiornato al D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito in L. 14.06.2019, n. 55);

2) che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii..

Ai fini della presente causa di esclusione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.vo n. 39/2013, sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs.vo n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, l'Ente Pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

3) che siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 2 del D. Lgs.vo 4 marzo 2014, n. 39 relative alla esistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis – 600 ter – 600 quater - 600 quinquies e 609 undecies del Codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (Direttiva antipedofilia).

4) Per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D. Lgs.vo n. 159/2011 e ss.mm. ed ii. (normativa antimafia);

Si rinvia all'art. 7 del Disciplinare.

5.2- Requisiti di idoneità professionale (artt. 83 del Codice).

a) **Iscrizione nel Registro Imprese CCIAA**, ovvero se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, iscritti nei corrispondenti registri professionali dello Stato di appartenenza di cui all'art. 45 del D. Lgs.vo n. 50/2016 per l'attività " **Servizi di Assistenza Scolastica**" o comunque iscrizione analoga e coerente con il servizio oggetto dell'appalto.

b) **(per Cooperative Sociali o loro Consorzi)** - Le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali dovranno essere iscritti nella Sezione A o C dell'Albo istituito dalla Regione Toscana con LRT n. 87/97 o di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito). In caso di Cooperative Sociali o loro Consorzi non iscritte nell'Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, dovrà essere dimostrato che l'attività d'impresa è quella specifica del settore socio-sanitario ed educativo e le imprese dovranno essere comunque in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Regionale della Toscana ai sensi L.R. 87/97;

c) **Le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro** devono possedere l'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico del 23.06.2004 e ss.mm. ed ii.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

5.3 - Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83 del Codice).

a) Fatturato minimo annuo realizzato negli esercizi finanziari 2019 – 2020– 2021 non inferiore ad € 80.000,00 annuo, IVA esclusa, relativo ai servizi nel settore oggetto della presente gara, prestati a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o soggetti privati.

Si precisa che tale requisito è richiesto al fine di garantire all'Amministrazione che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che permetta loro di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell'appalto.

b) Presentazione di almeno UNA Dichiarazione bancaria rilasciata da Istituto Bancario o Intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.vo 01.09.1993, n. 385, attestante l'affidabilità economica dell'Operatore Economico.

5.4 - Requisiti minimi di Capacità tecniche e professionali (art. 83 del Codice).

a) Aver prestato, negli ultimi tre anni scolastici (2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022), servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, svolti regolarmente, con buon esito e senza contenzioso, in favore di enti pubblici o privati di importo COMPLESSIVO almeno pari ad € 220.000,00. A dimostrazione del requisito di cui alla precedente lettera a) l'Operatore Economico dovrà indicare nel DGUE l'elenco dei relativi contratti suddivisi per ciascun anno con l'indicazione dei rispettivi importi, luoghi di esecuzione, data di inizio ed eventuale data di ultimazione ed i nominativi dei committenti, pubblici o privati degli stessi. La prova del possesso dei requisiti richiesti viene fornita dal concorrente – a pena di esclusione - presentando dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 DPR 445/2000, si rinvia ai punti 15 A.1) e 15.A.2) del disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante provvederà d'ufficio alla verifica del requisito auto dichiarato dai concorrenti.

Condizioni di partecipazione in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi: si rinvia al disposto del DISCIPLINARE di GARA punto 7.4 e seguenti.

5.5 – Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese nel DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di giorni 5 (cinque) dalla richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

- E' inoltre soggetta a soccorso istruttorio la mancata/incompleta irregolare presentazione del progetto di riassorbimento del personale, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale (Linee Guida Anac n. 13, approvate con delibera n. 114 del 13.10.2019), di cui al successivo punto 8.2.

6.1 – Avvalimento.

La Stazione appaltante riconosce l'applicabilità del principio di "Avvalimento" secondo quanto disciplinato dall' articolo 89 D. Lgs.vo n. 50/2016 e come meglio stabilito nel Disciplinare di Gara.

6.2 – Fusione incorporazione.

In caso di partecipazione alla procedura di un soggetto risultante da procedimento di fusione od incorporazione di altra Società i requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria, sia in relazione alla ammissione alla gara, sia in relazione alla attribuzione dei punteggi, saranno valutati con riferimento alla complessiva capacità del soggetto come risultante dalla fusione od incorporazione.

ART. 7 – Modalità di esecuzione del servizio.

Il servizio, per quanto attiene all'Assistenza/Sorveglianza alunni Scuola Infanzia e agli altri servizi di assistenza, comprende l'assistenza dei bambini dal momento della consegna degli stessi da parte dei genitori (o chi per essi autorizzato) al personale scolastico nell'area di pertinenza della scuola e viceversa. Il personale dovrà altresì operare affinché al momento del distacco dal genitore e durante il tragitto sul mezzo i bambini siano tranquilli e sereni.

Per quanto concerne il servizio di ritorno gli assistenti avranno cura di riconsegnare l'alunno direttamente ai genitori o alle persone dagli stessi appositamente delegati con atto scritto comunicato agli assistenti dal personale dell'Ufficio Scuola di ciascun ambito territoriale.

Qualora alla fermata non risultino presenti le persone autorizzate al ritiro dell'alunno, lo stesso dovrà essere riaccompagnato a scuola (in caso di avvenuta chiusura della stessa al Comando di Polizia Municipale o sede autorizzata P.S.). L'accompagnatore e' comunque tenuto a ricercare telefonicamente, preferibilmente con telefono aziendale o comunque scheda telefonica aziendale, il genitore per la consegna del bambino (qualora lo stesso abbia provveduto a comunicare il proprio numero telefonico). L'accompagnatore e' tenuto inoltre ad informare dell'accaduto l'Ufficio Scuola dell'Ente delegato. Rimane esclusa la possibilità che l'alunno sia fatto scendere dal mezzo o consegnato a persona NON autorizzata.

Alla fine del percorso (sia di andata che di ritorno) l'accompagnatore effettuerà un giro di controllo sul mezzo per verificare che nessun oggetto appartenente agli alunni sia lasciato incustodito.

I servizi di sorveglianza nei plessi (pre e post scuola) consistono nell'accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni utenti del servizio di trasporto, negli spazi messi a disposizione nei plessi scolastici. Prima dell'inizio del servizio verrà trasmesso all'aggiudicatario l'elenco degli alunni completo dei dati necessari all'espletamento del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. **Il servizio dovrà inoltre svolgersi nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV (Covid-19) che saranno eventualmente emanate per l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 e per gli anni scolastici oggetto della gara.**

L'Assistenza espressamente comprende:

- la consegna degli alunni con le modalità e termini di cui ai precedenti capoversi;
- sorveglianza e aiuto durante la salita e discesa dai mezzi;
- l'assistenza e sorveglianza sul comportamento degli alunni durante il tragitto;
- la segnalazione immediata, tempestiva e circostanziata di comportamenti scorretti e di danni arrecati a persone o cose durante il servizio di trasporto;
- la compilazione dell'apposito registro di presenza mensile dei/delle bambini/e trasportati/e;
- la collaborazione con l'Ufficio comunale di riferimento per concordare eventuali correttivi organizzativi e con l'Ufficio per il Diritto allo Studio del Comune di Barga – Ente Delegato;
- la collaborazione, se necessario e compatibile con l'organizzazione del servizio, con il personale della scuola nella preparazione degli alunni trasportati, prima della salita sul mezzo di trasporto;
- la facilitazione delle eventuali comunicazioni relative ai bambini fra famiglia e scuola e viceversa.

Art. 8 – Personale dell'impresa addetto al servizio.

1. L'Aggiudicatario eseguirà l'intero servizio, per tutta la sua durata, con personale alle proprie dipendenze, ovvero socio – lavoratore in caso di Cooperative, correttamente inquadrato secondo le norme contrattuali vigenti.

2. Il personale della Ditta aggiudicataria utilizzato per l'espletamento del servizio agirà sotto la diretta responsabilità della medesima e dovrà comunque trattarsi di personale idoneo, di buona condotta e scelto con criteri di assoluta scrupolosità, idoneamente qualificato ed adeguato al rapporto con bambini/e. Dovrà tenere un rapporto irreprensibile e rispettoso dei minori, dei genitori e del personale scolastico. Dovrà altresì evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza demandando ogni controversia al Responsabile del Servizio che informerà gli Uffici competenti. Di ogni disservizio o difficoltà nello svolgimento del servizio il personale dovrà dare tempestiva comunicazione.

2.1. **Direttiva Antipedofilia:** Il personale impiegato non dovrà aver riportato, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.vo 4 marzo 2014, n. 39 condanne per reati di cui agli artt. 600-bis – 600 ter – 600 quater 600 quinquies e 609 undecies del Codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

3. Il personale addetto al servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze relative a dati personali o sensibili di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

4. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e consapevole dei rischi degli ambienti in cui è tenuto ad operare.

5. Tutto il personale dipendente della ditta dovrà essere dotato di idoneo tesserino di riconoscimento corredato da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (Art. 26 D. Lgs.vo n. 81/2008), da esibire obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio.

6. Prima dell'inizio del servizio la Ditta affidataria dovrà comunicare all'Ufficio per il Diritto allo Studio dell'Ente Delegato l'elenco nominativo del personale addetto al servizio corredato di numeri di cellulare aziendale fornito allo stesso, con l'indicazione per ognuno dell'inquadramento nei livelli del contratto di categoria, nonché le eventuali successive modifiche.

7. La Ditta è tenuta a fornire, su richiesta dell'Ente Delegato, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, compresa l'acquisizione dei contratti stipulati dalla ditta affidataria con il personale.

8. La Ditta si impegna ad assicurare la continuità della prestazione dei propri operatori, sostituendo tuttavia il proprio personale assente per qualsiasi motivo dal servizio.

9. La Ditta appaltatrice si impegna a provvedere alla immediata sostituzione di ogni dipendente che non si attenga in modo scrupoloso alle disposizioni impartite nel Capitolato Speciale o che comunque risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio in termini di professionalità e qualità della prestazione.

10. La Ditta dovrà assicurare di norma la presenza sempre dello stesso operatore nei singoli percorsi e/o servizi.

11. In caso di sciopero del personale dell'appaltatore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale svolgimento del servizio trova applicazione quanto previsto dalla Legge n. 146/90 e ss.mm.ii. e la ditta dovrà informarne con ogni possibile preavviso ed eventualmente garantire un servizio di emergenza.

8.1 - Referente dell'impresa. L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare all'Ufficio per il Diritto allo Studio dell'Ente Delegato il nominativo con il numero di cellulare del Referente del servizio che ha compito di rispondere direttamente sull'andamento del servizio e far fronte ad eventuali problemi che dovessero insorgere nell'espletamento dello stesso. Il Referente dovrà relazionare periodicamente sul servizio, redigendo, su richiesta delle Amministrazioni Associate, un rapporto sull'andamento del servizio, sulle attività svolte, sui problemi rilevati ed un rapporto finale sui risultati aggiunti.

8.2 - Clausola Sociale. Salvaguardia dell'occupazione.

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già

operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

2. Il concorrente, fin dal momento della partecipazione alla gara, è tenuto a chiarire come dare seguito alle implicazioni che discendano dalla clausola sociale.

A tal fine dovrà inserire nella busta della documentazione amministrativa un progetto di riassorbimento del personale impiegato (compilando l'apposito modello allegato), specificando il relativo organigramma, il numero dei lavoratori dipendenti oggetto di riassorbimento, inquadramento CCNL e trattamento economico, qualifica, tempistica di assunzione e n. ore assegnate ad ogni addetto.

Il piano di riassorbimento non sarà oggetto di valutazione in sede di gara, ma costituirà obbligo contrattuale e sarà oggetto di verifica da parte del RUP.

I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con l'Appaltatore subentrante, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità.

Il personale attualmente in servizio, con relativo contratto di lavoro, è indicato nello specifico allegato agli atti di gara.

Art. 9 – Controlli.

Le Amministrazioni Associate si riservano la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e verifiche sul personale impiegato dalla Ditta al fine di accertare la corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, nonché di verificare che il servizio avvenga secondo quanto descritto nel presente Capitolato ed in base alle indicazioni fornite.

Art. 10 - Obblighi dell'impresa nei confronti del personale.

1. Nei confronti del personale che effettua il servizio la ditta dovrà osservare tutte le leggi, regolamenti ed accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché tutte le norme relative ad assicurazioni sociali, prevenzioni, infortuni (ecc..) previste dal CCNL di settore (CCNL Cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo) – Livello B/1 - e da tutti gli accordi collettivi integrativi territoriali e provinciali vigenti nella Provincia di Lucca.

Qualora il personale sia inquadrato in un contratto diverso dal CCNL del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo, al personale dovrà essere garantita la retribuzione tabellare corrispondente all'inquadramento previsto nel Capitolato d'Appalto.

Il costo del lavoro per il personale deve essere comprensivo dell'anzianità sull'attività dell'appalto. L'operatore economico, in sede di offerta, dovrà indicare i costi della manodopera.

2. L'Appaltatore è inoltre obbligato all'osservanza ed alla applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziale, assistenziale previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni normativa specifica applicabile ai lavoratori del servizio potrà essere fatto riferimento alla Direzione Provinciale del Lavoro – sede di Lucca.

3. L'Ente Delegato, in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore, previa comunicazione alla ditta dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento e potrà attivare la procedura di cui all'art. 30 – commi 5 e 6 del D. Lgs.vo n. 50/2016. Per tale sospensione l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi.

4. Alcuna pretesa non potrà essere avanzata dal personale della ditta nei confronti dell'Ente Delegato.

Art. 11- Danni a persone o cose. – Obblighi assicurativi e responsabilità.

L'Ente appaltante non è responsabile dei danni, infortuni od altro eventualmente causati ai dipendenti e/o soci lavoratori derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Ente appaltante durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

1. La Ditta affidataria e' responsabile ex art. 2048 C.C. degli eventuali danni cagionati dai minori a terzi nel periodo in cui si trovano sotto la vigilanza del personale della ditta stessa. Si assume inoltre la responsabilita' civile per quanto possa accadere ai minori nel periodo in cui si trovano sotto la propria tutela.

La Ditta e' responsabile anche dei danni cagionati a terzi dal proprio personale dipendente, nonchè della responsabilità personale di tutti i dipendenti stessi, nessuno escluso.

2. Per quanto sopra, l'impresa affidataria, dovrà attivare specifiche polizze assicurative RCT/RCO dedicate UNICAMENTE alla gestione del presente servizio e di durata non inferiore alla durata dell'appalto e dovrà prevedere i seguenti massimali:

- **RCT - Responsabilità civile verso terzi:** tale polizza dovrà prevedere massimale di almeno € 3.000.000,00 unico.

- **RCO - Responsabilità civile verso operatori** 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato.

Descrizione del rischio: servizio di assistenza e sorveglianza su mezzi di trasporto agli alunni delle scuole per l'Infanzia e servizi di Assistenza alunni con disabilita' Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli e servizi aggiuntivi – Periodo **15.09.2022 – 10.06.2025.**

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Barga od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

3. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ente Delegato prima dell'inizio del servizio.

4. Resta inteso che l'Amministrazione, in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti.

1. Il corrispettivo delle prestazioni del servizio sarà liquidato, dietro presentazione di regolari fatture mensili, emesse con formalità elettronica, intestate all'Ente Delegato Comune di Barga.

Le fatture dovranno inoltre essere accompagnate dal prospetto delle ore effettuate dagli operatori.

2. Dovranno essere emesse fatture distinte per il Comune di Barga e per il Comune di Coreglia Antelminelli. Le fatture dovranno riportare, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, i seguenti dati: Oggetto della fornitura - Numero e data della Determina di impegno di spesa – CIG - scadenza fattura e l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicate e comunque secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Diritto allo Studio. La mancata indicazione anche di un solo dato comporterà il rigetto del documento con conseguenti ritardi nel perfezionamento dei pagamenti. Le Amministrazioni Comunali provvederanno direttamente al versamento all'Erario dell'IVA dovuta, secondo il disposto della normativa vigente.

3. Le fatture, corredate dalla documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs.vo 9 novembre 2012, n. 192, saranno liquidate entro 30 gg. dalla data del ricevimento, previo visto di controllo e regolarità dell'Ufficio Comunale per il Diritto allo Studio e previa acquisizione, su richiesta della stazione appaltante, di DURC regolare. Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.

4. In caso di mancata presentazione della documentazione giustificativa citata o in caso di DURC non regolare, l'Ente Delegato non procederà alla liquidazione delle fatture presentate senza che per il fatto possa essere avanzato alcun addebito all'Ente medesimo.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, le ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione dell'appalto, previa acquisizione di regolare DURC.

6. La liquidazione delle fatture rimane altresì assoggettata alla procedura di verifica dei controlli di cui all'art. 2 del D.M. n. 40 del 18.01.2008 e ss.mm.ii in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, tramite la Società EQUITALIA. In base ai risultati di tale verifica la Stazione Appaltante potrà non procedere al pagamento delle somme dovute applicando la disciplina di cui all'art. 3, 4^a comma, del D.M. n. 40/08.

7. Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dalla Ditta appaltatrice, qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con Raccomandata A/R da parte dell'Ente.

Art. 13 - Risoluzione del contratto.

1. L'Ente Delegato nei casi previsti di seguito, può procedere alla risoluzione del contratto di appalto senza che la ditta appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali nonché al versamento ad INAIL e Enti previdenziali dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Ente appaltante;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'Impresa appaltatrice del servizio oggetto del presente appalto non dipendente da cause di forza maggiore;
- quando la ditta risulti in stato fallimentare;
- qualora la Ditta abbia cessato o comunque ceduto l'attività;
- in caso di inadempienza agli obblighi previsti agli articoli: 8 (Personale) e 10 (Obblighi dell'impresa nei confronti del personale) del presente Capitolato;
- in caso di subappalto, anche parziale, delle attività del presente appalto e comunque nel caso di cessione in qualsiasi forma delle attività oggetto del presente atto.
- in caso di mancata presentazione e mancata vigenza delle polizze assicurative richieste.

2. L'Ente Delegato intimerà per iscritto all'Impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Ente Delegato potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 13.1 – Effetti della Risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questi in danno alla Ditta appaltatrice.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da deposito cauzionale e nel caso da eventuali crediti della Ditta.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 14 – Cauzioni.

- **Cauzione Provvisoria:** Il concorrente, a garanzia dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, dovrà presentare cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto a base di gara.

La cauzione dovrà essere intestata al Comune di Barga.

- **Cauzione Definitiva:** 1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l'appaltatore dovrà provvedere a costituire una garanzia fidejussoria definitiva, intestata al Comune di Barga, conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12.03.2004, n. 123, pari al 10% dell'importo netto contrattuale. La garanzia definitiva è ridotta nei termini e con le modalità di cui all'art. 93 del

Codice. Tale cauzione e' presentata a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Ditta, del pagamento di ogni addebito a carico della stessa in conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione e risoluzione. La fidejussione bancaria od assicurativa dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro 15 gg. su semplice richiesta scritta della committente.

2. La cauzione sara' mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verra' reintegrata a meno che su di essa eventualmente l'Amministrazione comunale operi prelevamenti per atti connessi con l'esecuzione del contratto.

Ove tale integrazione non avvenga entro il termine di gg. 15 dalla lettera di comunicazione a riguardo dell'Amministrazione comunale, sorgera' in quest'ultima la facolta' di risolvere il contratto.

La cauzione sara' svincolata alla fine dell'appalto, previa richiesta della Ditta, e comunque non prima della regolazione di ogni dare-avere.

Art. 15 – Anomalie delle offerte.

1. Si applica, ove necessario, la valutazione dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs.vo 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

2. In tal caso il RUP attiva l'istruttoria per la verifica della riscontrata anomalia da parte della Commissione di gara e richiede per scritto le giustificazioni al concorrente.

Il RUP, coadiuvato dalla Commissione di gara, provvede alla verifica delle giustificazioni.

All'esito del procedimento di verifica saranno dichiarate le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili, e si procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Art. 16 – Subappalto.

1. In nessun caso è consentito il subappalto, parziale o totale del presente servizio, data la particolarità dello stesso e vista la fascia d'età verso cui è indirizzato.

2. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante.

Art. 17 – Penalità.

1. In caso di comprovata parziale o mancata effettuazione del servizio per cause varie, l'Ente Delegato applicherà una penale di:

- €. 500,00 al giorno per i primi due giorni
- €. 1.000,00 per ogni giorno successivo o in caso di recidività, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto.

2. Dette penali verranno applicate dall'Ente appaltante sulle fatture emesse dall'operatore economico affidatario per il servizio effettivamente svolto, fatta salva la possibilità di scegliere altra modalità.

3. Le suddette inadempienze dovranno essere contestate alla ditta entro 15 gg. dal loro accertamento a mezzo raccomandata A/R.

4. La Ditta affidataria potrà presentare le proprie osservazioni o controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento delle contestazioni. Decorso inutilmente quest'ultimo termine sarapplicata la penale suddetta.

Art. 18 - Obblighi in materia di sicurezza.

1. L'aggiudicatario del servizio:

a) si impegna a eseguire tutte le prestazioni previste dal presente appalto nel rispetto di tutte le disposizioni del D. Lgs.vo n. 81/2008 in materia di sicurezza, nonche' a redigere il Documento di Valutazione dei rischi.

b) si impegna a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e delle norme sulla sicurezza sui posti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

c) si obbliga a mantenere la Stazione appaltante sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.

2. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del sopra richiamato D. lgs.vo n. 81/08.

3. Si precisa che sono rilevabili rischi da interferenza durante l'espletamento del servizio, per cui è stato redatto, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs.vo n. 81/2008 e ss.mm. ed ii., il Documento di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI).

4. L'operatore economico nella formulazione dell'offerta economica dovrà tener conto dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico per l'attività svolta dall'azienda, che dovranno essere specificatamente indicati nella composizione dell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alla caratteristica del servizio.

Art. 19 - Revisione dei prezzi.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'A.N.A.C., degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario

La revisione prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 20 - Tracciabilità Flussi Finanziari.

1. Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della Legge 13.08.2010, n. 136, l'impresa affidataria assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13.08.2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma della predetta Legge 13.08.2010, n. 136 con conseguente incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Barga – Ente Delegato di esigere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

2. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art- 21 - Obbligo rispetto Codice di Comportamento aziendale.

1. Codice Comportamento. Il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà sottostare agli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e del Codice di Comportamento Comunale, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 14.01.2014. La violazione di tali obblighi costituirà causa di risoluzione del contratto di appalto.

2. Norme Anticorruzione. Ai sensi dell'art.53, c.16 ter, del D.LGS.165/2001, in caso di aggiudicazione, al momento della stipula del contratto di appalto, il contraente dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 22 - Trattamento dati personali.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 dagli uffici della centrale di committenza e dagli uffici comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per le finalità di gestione della gara.

I dati da fornire da parte dell'appaltatore vengono acquisiti, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a gestirli e trasmetterli.

Art. 23 – Domicilio e Foro competente.

1. A tutti gli effetti del contratto l'Impresa appaltatrice eleggerà domicilio presso la sede dell'Ente Delegato, in Barga – Via di Mezzo 45.

2. Per qualsiasi controversia, che non si sia potuta risolvere di comune accordo tra le Parti, è competente il Foro di Lucca.

3. Si da' atto che il contratto d'appalto non conterra' la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 24 – Spese Contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico della Ditta appaltatrice.

Art. 25 - Norme Applicabili.

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni della L. 108/2021 e ss.mm.ii, al D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al DPR n. 207/2010, al D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m. e comunque alle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi per quanto applicabili.

Art. 26 - Allegati Tecnici.

Sono allegati al presente Capitolato, quali parti integranti e sostanziali:

Allegati 1 e 2 - Elenco percorsi ed orari settimanali servizi di cui al presente Capitolato per ciascun ambito territoriale comunale.

All. 1 A, 1 B, 1 C - Comune Barga; All. 2 A 2 B Comune - Coreglia Antelminelli.

Art. 27 – Responsabile Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di Barga, nonché Responsabile Funzioni Delegate per il Diritto allo Studio: Dott.ssa Elisa Nardi (Tel. 0583/724723) – E-mail e.nardi@comunedibarga.it;

Il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 D.lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa Michela Biagioni - U.O Ufficio Scuola – Servizi Educativi Prima Infanzia del Comune di Barga;

- Informazioni relative allo svolgimento del servizio: Dott.ssa Michela Biagioni - Ufficio Scuola Comune di Barga Tel. 0583/724730 - E-Mail m.biagioni@comunedibarga.it;

- Informazioni relative alla procedura di affidamento: Dott.ssa Mariateresa Di Natale (Responsabile Area Amministrativa - Contratti) E-Mail mt.dinatale@comunedibarga.it – c.mele@comunedibarga.it Tel.0583/724728 - 42.

- Indirizzo PEC a cui inviare comunicazioni relative alla procedura di gara: comune.barga@postacert.toscana.it.

Barga, 29.07.2022

La Responsabile Funzioni Associate Diritto allo Studio
Dott.ssa Elisa Nardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate